

Regolamento polizia urbana comune di Roma

CAPO I - SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1 - Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una speciale licenza dell'autorità municipale.

Non rientrano nel divieto le occupazioni:

- a. delle vetture pubbliche e private alle soste stabilite;
- b. dei carri e carretti nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico; c. delle scale e sgabelli dei negozi per la pulizia delle vetrine fino alle ore 9.30.

Abrogato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 3.3.2003

Art. 3 - Scarichi pubblici

Abrogato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 3.3.2003

Art. 4 - Distribuzione di manifesti

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione (*) di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri senza la preventiva autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 113, in relazione agli artt. 220 e 221 e successive modificazioni del T.U. 18 giugno 1931, n.773.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzioni o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.

(*) La "distribuzione" di manifesti non è sanzionabile, perché lecita (salvo l'imposta sulla pubblicità). Il "getto" o il "lancio" di manifestini sono puniti dall'art. 2 Reg. P.U.

Art. 5 - Battitura di tappeti e altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni o simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 8. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto, nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
dalle finestre che prospettano la strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiori a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento di Igiene.

Art. 6 - Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale determinerà le località dove i vari giochi potranno essere consentiti.

Art. 7 - Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

Art. 8 - Esposizione o vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiori od altre parti di animali e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Art. 9 -Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare è vietato tosare, ferrare, strigliare animali, di spaccare legna, di tagliare o rimondare cereali o di lavare e pulire veicoli, finimenti e svolgere qualsiasi attività a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Art. 10 - Circolazione, allevamento o vendita di animali

E' vietato far circolare nell'interno dell'abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e di lasciar vagare galline, oche, anitre ed altri animali da cortile. E' vietato inoltre nell'interno dell'abitato l'allevamento e la tenuta di detti animali ancorché chiusi o recintati in appositi pollai o gabbie o conigliere.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

Art. 11 - Panni stesi all'aperto

E' vietato si esporre o stendere all'aperto, entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili, dalle vie e piazze pubbliche.

Art. 12 - Fontane pubbliche

E' vietato bagnarsi nelle pubbliche fontane. E' vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo ingombrante come botti, tini, barili e simili, fatta eccezione per le fontane del suburbio. (se fontane storiche euro 516)

CAPO II - ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 13 - Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici, o in vista di luoghi pubblici, feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro e della morale. (*)

(*) vedi art.68 in relazione all'art.221 e successive modifiche del T.U. 18 giugno 1931 773 (legge P.S.)

Art. 14 - Grida e schiamazzi

E' vietato emettere grida, schiamazzi e canti sia di giorno che di notte nelle piazze e vie pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci o di giornali, di cui potranno annunciarsi i soli titoli a voce moderata. (*)

(*) vedi art. 659 c.p.

Art. 15 - Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli.

E' vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non dovranno essere percepibili alle abitazioni vicine. (*)

(*) vedi art. 659 c.p.

Art. 16 - Attività rumorose e moleste

E' vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti,

sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti di normale tollerabilità. Per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all'interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi può essere:

- a. inferiore al "tetto minimo"; cioè ad un limite di rumorosità comunque tollerabile;
- b. superiore al "tetto massimo", e pertanto intollerabile, in quanto il "tetto massimo" costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno, del riposo e delle attività dei soggetti interessati;
- c. compreso fra i limiti di "tetto minimo" e "tetto massimo"; la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio "dell'incremento tollerabile del rumore di fondo" e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva.

I valori di "tetto minimo", di "tetto massimo" e di "incremento tollerabile del rumore di fondo" sono indicati dalla seguente tabella:

Periodo della giornata

7 - 22 (giorno)

22 - 07 (notte)

Tetto minimo db (A)

40

30

Incremento tollerabile db (A)

5

3

Tetto massimo db (A)

65

45

Art. 17 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale tollerabilità indicata nel precedente art. 16.

Art. 18 - Animali molesti

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che comunque disturbino, specie di notte la quiete dei vicini. (*)

(1) vedi art. 659 c.p.

CAPO III - TUTELA DEI MONUMENTI, DEI PUBBLICI PRIVATI EDIFICI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 19 - Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici, i parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente. (*)

(*) vedi art.663 c.p. e art.5 legge 11 giugno 1992, n.778 e successive modifiche

Art. 20 - Zone archeologiche

E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone archeologiche e negli avanzi degli antichi monumenti ed edifici nel periodo decorrente dalla mezz'ora successiva al calar del sole alla mezz'ora anteriore alla levata di esso.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone o monumenti accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Art. 21 - Tutela dei parchi e giardini pubblici

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a. affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba; stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;
- b. arrampicarsi sugli alberi e sui fanali e scuoterli; appendere o affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare contro pietre, bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
- c. lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce, le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione;
- d. cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua nei fossati, gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;
- e. transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli in genere (*);
- f. lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbano essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;
- g. fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giochi (**).

(*) Lettera e) così modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 131 del 17 luglio 1997

(**) La lettera g) è stata aggiunta con delibera del consiglio comunale n. 6267 del 17 novembre 1983

CAPO IV - DECENZA MORALE

Art. 22 - Bagni pubblici

E' vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico e circolare in costume da bagno fuori degli stabilimenti e delle zone a ciò destinate.

Art. 23 - Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato inoltre allontanarsi dai camerini, dalle latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

CAPO V - TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 24 - Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose e soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme di cui all'allegato al presente regolamento.

Art. 24 bis (*)

Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 ed integrazioni successive, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di Prevenzione Incendi.

(*) Introdotto con deliberazione n.5208 del 30 novembre 1982 del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria. L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici potrà essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

Art. 26 - Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere sul suolo lo spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Art. 27 - Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

Art. 28 - Animali pericolosi

E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici ancora impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

CAPO I - OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI

Art. 42 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o della abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto da ogni singolo convivente.

Art. 43 - Numerazione civica e abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso abitazione ovvero agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 44 - Custodia, nettezza ed illuminazione degli stabili

Ogni proprietario di case o di altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anche l'osservanza dei regolamenti municipali e di impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri.

All'esterno dell'ingresso di ogni immobile deve essere applicato un campanello di chiamata del portiere o della persona incaricata della custodia, cui è fatto obbligo di rispettare e far rispettare l'orario di apertura e di chiusura ed impedire che negli ingressi, nell'androne o nelle scale accedano o si intrattengano persone per mangiare, bere, giocare, dormire, mendicare, chiedere ed offrire servizi, esercitare commercio o industria o compiere, qualsiasi atto molesto o contrario alla nettezza o al decoro.

Art. 45 - Riparazione dei pavimenti nei portici e marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 46 - Segnalazione di pericolo

Chiunque in proprio o per conto altrui impenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, dovrà apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 47 - Nettezza del suolo privato

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza dei luoghi stessi.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione.

Nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari o titolari di diritti reali sulle zone arboree o boschive con alberi a medio od alto fusto, o a macchia mediterranea, sono tenuti a mantenere costantemente pulito il sottobosco e, comunque a tenerlo sgombero da residui o materiali incendiabili, nonché a tenere pulito da detto materiale il tratto lungo i limiti della proprietà per una profondità di m. 4 dal ciglio stradale (*).

(*) Comma aggiunto con deliberazione n.357 del 3 novembre 1987 del Consiglio Comunale.

Art. 48 - Nettezza del suolo pubblico

Abrogato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 3.3.2003

Art. 48 bis - Sgombero della neve dai marciapiedi

Durante e dopo le nevicate è fatto obbligo ai proprietari di stabili di tenere sgombri dalla neve, dalle ore 8 alle ore 20 i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2 in corrispondenza degli stabili stessi.

CAPO I - SANZIONI PENALI E PROCEDIMENTO

Art. 60 - Ammenda

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'ammenda (*) prevista dall'art. 106 (**) della legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (**), salve le diverse o maggiori pene previste dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali che risultino violate dall'atto contravvenzionale.

(*) Ora "sanzione amministrativa"

(**) Legge abrogata dall'art.274 del D.lgs 28/8/2000 n.267 T.U.E.L. - Ai sensi degli artt.3 e 7 del medesimo decreto è stata approvata la Deliberazione del C.C. n.81 del 6/9/2001 "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni contenute in provvedimenti comunali in assenza di previsioni di legge e regolamenti.

Art. 61 - Oblazione contestuale

Ai sensi dell'art. 107 (*) della legge Comunale e Provinciale citata, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere conciliate all'atto stesso della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'agente del Comune della somma che sarà stabilita, con ordinanza della Giunta Municipale, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'agente rilascerà ricevuta indicando, anche nella matrice, le generalità e il titolo della contravvenzione.

(*) vedi nota (**) all'art. 60.

Art. 62 - Oblazione in sede amministrativa

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termine dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, ai sensi dell'art. 108 (*) della legge Comunale e Provinciale citata, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole, con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per far domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

(*) vedi nota (**) dell'art.60.

Art. 63 - Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'autorità comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 64 - Sequestro e custodia dei corpi di reato

I funzionari e gli agenti nell'atto in cui accertano il reato contravvenzionale procedono al sequestro

di tutti gli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella Depositeria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che a riguardo darà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite, previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le cose deperibili e che non possono essere conservate può essere disposta la vendita immediata, e, ove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune.

Art. 65 - Procedimento penale

Ai sensi dell'art. 109 (*) della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione o questa sia stata respinta, il verbale di contravvenzione sarà trasmesso, a cura dell'autorità comunale, al Pretore per il procedimento penale (**).

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

(*) vedi nota (**) all'art. 60

(**) Le infrazioni al Regolamento di P.U. sono state depenalizzate con legge 3 maggio 1967 n. 317.

CAPO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 66 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 67 - Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendente alla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia uso, in tutto o in parte diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

Art. 68 - Rimozione e sequestro delle licenze

Le licenze sospese, revocate o decadute debbono essere restituite a cura dei titolari o loro rappresentanti alla Delegazione comunale competente per territorio. In caso di inottemperanza, sarà provveduto al sequestro delle licenze stesse.

Art. 69 - Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia omesso, adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando la inadempienza del contravventore, l'autorità comunale può provvedere d'ufficio, nei modi che ravviserà più convenienti, a spese e rischio del medesimo, da recuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termini di legge.

VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA SANZIONI AMMINISTRATIVE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 3235 DEL 4 OTTOBRE 1994.

Articolo - Art. 1

Descrizione Violazione - Occupazione suolo pubblico in genere

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 2

Descrizione Violazione - Gettito di rifiuti ABROGATO

Sanzione in € - (2)

Articolo - Art. 3

Descrizione Violazione - Scarichi pubblici ABROGATO

Sanzione in € - (2)

Articolo - Art. 5

Descrizione Violazione - Battitura tappeti ed altri oggetti

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 6

Descrizione Violazione - Giochi sul suolo pubblico

Sanzione in € - 51

Articolo - Art. 8

Descrizione Violazione - Esposizione e vendita

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 9

Descrizione Violazione - Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 10

Descrizione Violazione - Circolazione, allevamento e vendita di animali

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 11

Descrizione Violazione - Panni stesi all'aperto

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 12

Descrizione Violazione - Fontane pubbliche

Sanzione in € - 100 (*) (1)

Articolo - Art. 13

Descrizione Violazione - Cortei, feste, trattenimenti

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 14

Descrizione Violazione - Grida e schiamazzi

Sanzione in € - 51

Articolo - Art. 15

Descrizione Violazione - Abuso mezzi acustici

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 16

Descrizione Violazione - Mestieri rumorosi e molesti

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 17

Descrizione Violazione - Uso di motori nelle private abitazioni

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 18

Descrizione Violazione - Animali molesti

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 19

Descrizione Violazione - Tutela monumenti ed edifici

Sanzione in € - 166,66 (*)

Articolo - Art. 20

Descrizione Violazione - Zone archeologiche

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 21

Descrizione Violazione - Tutela dei parchi e giardini pubblici

Sanzione in € - 166,66 (*)

Articolo - Art. 22

Descrizione Violazione - Bagni pubblici

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 23

Descrizione Violazione - Atti contrari alla decenza e alla morale

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 24

Descrizione Violazione - Divieti di esercitare industrie pericolose

Sanzione in € - 129

Articolo - Art. 25

Descrizione Violazione - Accensione fuochi

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 26

Descrizione Violazione - Lancio di pietre e di altri oggetti

Sanzione in € - 103

Articolo - Art.27

Descrizione Violazione - Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 28

Descrizione Violazione - Animali pericolosi

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 29

Descrizione Violazione - Nettezza mezzi pubblici trasporto ABROGATO

Sanzione in € - (2)

Articolo - Art. 30

Descrizione Violazione - Uso delle vetture autofilotranviare

Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 31

Descrizione Violazione - Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 32

Descrizione Violazione - Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 33

Descrizione Violazione - Esercizi fissi

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 34

Descrizione Violazione - Esercizi ambulanti

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 36

Descrizione Violazione - Limitazioni delle concessioni e autorizzazioni

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 38

Descrizione Violazione - Durata delle concessioni e autorizzazioni

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 41

Descrizione Violazione - Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 43

Descrizione Violazione - Numerazione civica

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 44

Descrizione Violazione - Custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Sanzione in € - 129

Articolo - Art. 45

Descrizione Violazione - Riparazione dei pavimenti nei portici e marciapiedi

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 46

Descrizione Violazione - Segnalazione di pericolo

Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 47

Descrizione Violazione - Nettezza del suolo privato

Sanzione in € - 129

Articolo - Art. 48

Descrizione Violazione - Nettezza del suolo pubblico ABROGATO
Sanzione in € - (2)

Articolo - Art. 49

Descrizione Violazione - Preavviso cessazione esercizio
Sanzione in € - 129

Articolo - Art. 50

Descrizione Violazione - Affissioni obbligatorie negli esercizi
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 51

Descrizione Violazione - Bilance, prezzi e carta da involgere
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 53

Descrizione Violazione - Uso gabinetti di decenza
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 54

Descrizione Violazione - Trasporto carni
Sanzione in € - 100 (*)

Articolo - Art. 55

Descrizione Violazione - Trasporto cose rumorose
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 56

Descrizione Violazione - Obblighi particolari dei venditori ambulanti
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 57

Descrizione Violazione - Vendita con carretti, banchi e recipienti a tracolla
Sanzione in € - 103

Articolo - Art. 58

Descrizione Violazione - Vendita generi stagionali
Sanzione in € -100 (*)

Articolo - Art. 59

Descrizione Violazione - Mestieri ambulanti
Sanzione in € - 103

Le somme da pagarsi per le violazioni a tutti gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana, alle deliberazioni ed alle ordinanze normative allegate, non compresi nel presente provvedimento, sono determinate nella misura di Euro 103.

(1) Euro 166,66 per le fontane artistiche di cui alla O.S. 412 del 20 agosto 1997.

(2) *abrogato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 3.3.2003*

(*) *modificati con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 3.3.2003*

Il regolamento è aggiornato al mese di aprile 2003.